

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO IL MUSEO CIVICO
DI PALAZZO SAN SEBASTIANO E CHIESA DI SAN SEBASTIANO**

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Descrizione dei servizi

Art. 3 - Durata dell’appalto

Art. 4 - Valore dell’appalto

Art. 5 - Servizi minimi

Art. 6 - Personale dell’impresa

Art. 7 - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive

Art. 8 - Clausola sociale. Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 - Sicurezza

Art. 11 - Avvio dell’esecuzione dell’appalto

Art. 12 - Cauzione definitiva

Art. 13 - Cessione di contratto e subappalto

Art. 14 - Fallimento della ditta aggiudicataria o morte del titolare

Art. 15 - Validità dell’offerta – effetto obbligatorio del contratto

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

Art. 17 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

Art. 18 - Verifica di conformità dei servizi

Art. 19 - Esecuzione dei servizi - penalità

Art. 20 - Verifiche e controlli

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Art. 22 - Recesso

Art. 23 - Stipulazione del contratto

Art. 24 - Cause sopravvenute - sospensione

Art. 25 - Controversie

Art. 26 - Normativa antimafia

Art. 27 - Trattamento dati

Art. 28 - Richiami normativi

Art. 29 - Domicilio dei contraenti

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del contratto, alle condizioni specificate nel presente Capitolato, nonché nel bando di gara e negli altri documenti complementari, la gestione unitaria presso:

- Palazzo San Sebastiano, situato in Mantova in Largo XXIV Maggio, 12;
- Chiesa di San Sebastiano, situata in Mantova, via G. Acerbi;

dei seguenti servizi:

- A) Servizio di biglietteria presso Palazzo San Sebastiano;
- B) Servizio di sorveglianza presso Palazzo San Sebastiano e la Chiesa di San Sebastiano;
- C) Servizio di vigilanza presso Palazzo San Sebastiano, Chiesa di San Sebastiano e Servizio scorta valori presso Palazzo San Sebastiano;
- D) Servizio di manutenzione ordinaria delle Collezioni Civiche presso Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano;
- E) Servizio Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza presso Palazzo San Sebastiano e la Chiesa di San Sebastiano;
- F) Servizio di bookshop presso la sede di Palazzo San Sebastiano.

Art.2 - Descrizione dei servizi

A) Biglietteria

L'accesso alla visita di Palazzo San Sebastiano e della Chiesa di San Sebastiano è regolato da un unico biglietto valido per le due sedi menzionate e per il museo di Palazzo Te, acquistabile presso la biglietteria di Palazzo Te e presso la biglietteria di Palazzo San Sebastiano.

L'accesso alla visita è possibile inoltre mediante l'acquisto di card dedicate.

Il servizio comprende la fornitura dei servizi informatici per la gestione della biglietteria presso Palazzo San Sebastiano, dove la ditta appaltatrice deve provvedere a:

1. installare una postazione elettronica per l'emissione dei biglietti e la registrazione delle presenze dei visitatori in ogni momento con terminale e stampante nella Sala d'ingresso di Palazzo San Sebastiano, fornendo tutti i supporti hardware e software per la gestione della biglietteria e curandone l'installazione, la configurazione e il coordinamento;
2. fornire i biglietti con caratteristiche compatibili al sistema di emissione elettronico della biglietteria e la cui tipologia e impostazione grafica dovranno essere concordate con la direzione del museo;
3. fornirsi presso la sede di Palazzo San Sebastiano, di propria fotocopiatrice da collocare in locale all'uopo indicato dalla direzione del museo, nonché di propria cancelleria, toner e carta;
4. la manutenzione dei propri computer, stampanti, fotocopiatrice garantendo tutta l'assistenza necessaria, in tutti i giorni di apertura della biglietteria, per risolvere tempestivamente eventuali problemi di cattivo funzionamento o di blocco nell'emissione dei biglietti.

Card dedicate. Presso la biglietteria di Palazzo San Sebastiano la ditta appaltatrice si occuperà inoltre della vendita di card dedicate, secondo le modalità contemplate negli accordi sottoscritti tra Comune di Mantova e altri enti pubblici e privati aderenti. Il Comune fornisce all'appaltatore le indicazioni necessarie sia per la dotazione informatica a carico dell'appaltatore, sia per la fornitura dei biglietti stampati. La ditta appaltatrice è tenuta ad accettare altri eventuali accordi tra il Comune di Mantova e altri enti pubblici e privati.

Orario biglietteria. Per quel che riguarda il servizio biglietteria è richiesta la presenza di un addetto nei seguenti orari:

- il lunedì dalle ore 13:00 alle ore 17:30, durante il periodo in cui è in vigore l'ora solare, e dalle ore 13:00 alle ore 18:30, durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale;
- da martedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:30, durante il periodo in cui è in vigore l'ora solare, e dalle ore 9:00 alle ore 18:30, durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale.

Se gli orari di apertura del museo – che attualmente sono: ora solare: I lunedì dalle ore 13.00 alle ore 18.30, da martedì a domenica dalle ore 09.00 alle ore 18.30; chiuso il 25 dicembre; ora legale: lunedì dalle ore 13.00 alle ore 19.30, da martedì a domenica dalle ore 09.00 alle ore 19.30 (la biglietteria chiude un'ora prima dell'orario di chiusura del museo) - varieranno, potranno cambiare conseguentemente gli orari dei servizi richiesti. A titolo meramente indicativo, quindi senza alcun vincolo da parte del Comune, si prevede una richiesta media di circa 240 ore mensili. L'addetto alla biglietteria svolgerà anche il servizio vendita presso il bookshop di cui alla successiva lettera F).

L'unico giorno in cui il museo e la chiesa chiudono per l'intera giornata è il 25 dicembre.

Gestione cassa. La ditta appaltatrice dovrà garantire che la cassa del museo disponga sistematicamente di tagli monetari inferiori ai 5 Euro al fine di agevolare le operazioni di resto.

Incassi e Rendiconti. La responsabilità degli incassi e dei rendiconti giornalieri sarà a carico della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice avrà cura di rendicontare quotidianamente al museo gli ingressi giornalieri, suddivisi per fasce orarie e per tipologia di biglietto emesso. Gli incassi dovranno essere consegnati all'ufficio del museo, secondo la procedura di sicurezza che la direzione del museo comunicherà alla ditta appaltatrice e che questa sarà tenuta ad accettare.

Non esistono da parte del Comune coperture assicurative cui fare eventuale ricorso.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche sull'osservanza della corretta esecuzione del servizio di biglietteria e sull'emissione del biglietto, tramite il proprio personale e/o il corpo dei vigili urbani.

B) Sorveglianza, vigilanza, controllo

Il servizio di sorveglianza deve essere fornito tutti i giorni della settimana, indicativamente da n. 4 addetti - numero variabile in base alle necessità - nelle giornate sia feriali sia festive, fra le ore 7:30 e le ore 18:30 in orario solare e fra le ore 7:30 e le ore 19:30 in orario legale. Se gli orari di apertura del museo varieranno, potranno cambiare conseguentemente gli orari dei servizi richiesti. In caso d'apertura serale, potrà essere richiesto personale oltre l'orario previsto.

A titolo meramente indicativo, quindi senza alcun vincolo da parte del Comune, per il servizio di sorveglianza, si prevede una richiesta media annua di circa 1000 ore mensili per i due siti.

Il servizio consiste nella sorveglianza degli spazi museali visitati dal pubblico, nel controllo di opere, reperti e altro materiale esposto, nel vigilare che il comportamento dei visitatori sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento. Consiste altresì nella capacità di rispondere adeguatamente alle richieste dei visitatori, fornendo correttamente notizie generali sul museo e la chiesa. Il calendario dei servizi integrativi richiesti sarà fornito settimanalmente dall'ufficio di segreteria del museo, salvo la possibilità di effettuare variazioni per far fronte a esigenze imprevedibili.

La ditta appaltatrice dovrà dotare il personale di n.2 apparecchi telefonici mobile già attivato e operativo, da tenersi sempre in perfette condizioni tecniche.

Capoturno. Il capoturno svolge compiti di coordinamento e di controllo in relazione allo svolgimento di tutto il servizio di sorveglianza. E' la figura di riferimento per tutte le attività che si svolgono nel monumento. Deve essere presente per tutto il periodo di apertura del museo. Al capoturno spetta:

- uso delle chiavi di ogni ambiente del palazzo;
- servizio di ripristino del pieno funzionamento museale in occasione di avverse condizioni meteorologiche da espletare coadiuvato dal necessario personale;
- sorveglianza sul regolare svolgimento delle pulizie;
- attivazione e regolazione degli impianti nelle sale (luce, riscaldamento);
- collaborazione con gli uffici del museo alla predisposizione e redazione dei turni di sorveglianza settimanali che devono essere visionati e visti dal personale dell'ufficio;
- collaborazione alla sorveglianza sulle attività di manutenzione e sullo stato di conservazione e di sicurezza del palazzo e della Chiesa, segnalando il verificarsi di problemi alla direzione;
- allestimento e utilizzo delle apparecchiature audiovisive nelle sale del museo adibite allo scopo in occasione di conferenze, convegni, proiezioni;
- accoglienza e comunicazione delle indicazioni necessarie a tecnici, fornitori, utenti che abbiano necessità specifiche di accedere agli uffici del museo;
- supporto alla movimentazione delle opere d'arte all'interno del museo e tra i due musei civici, collaborando al corretto svolgimento delle operazioni;
- movimentazione arredi e allestimenti museali all'interno del museo;
- montaggio e smontaggio di piccole impalcature in dotazione al museo;
- interventi d'emergenza in occasione di allarmi;
- sostituzione con altro personale di sorveglianza in servizio limitatamente a brevi, indispensabili allontanamenti dalla postazione assegnata.

Il capoturno, coadiuvato dal personale necessario, fatte salve le esigenze di sorveglianza, cura la movimentazione delle seggiole e predispone le attrezzature per conferenze, concerti, proiezioni, e altri eventi ospitati di consueto nel museo e nella Chiesa o negli spazi aperti di pertinenza, con l'esclusione di eventi che utilizzano una propria organizzazione.

Disservizi o emergenze rilevati dal personale di sorveglianza o di biglietteria dovranno essere segnalati tempestivamente al capoturno, che si impegnerà in prima persona a porvi rimedio

provvedendo contemporaneamente a comunicarli alla direzione del museo e al Responsabile della sicurezza.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in modo corretto, puntuale e soddisfacente per il Comune.

C) Servizio di vigilanza presso Palazzo San Sebastiano, Chiesa di San Sebastiano e Servizio scorta valori presso Palazzo San Sebastiano,

Il Servizio di vigilanza dovrà essere svolto da un istituto di vigilanza privato in possesso dei requisiti di legge previsti dal D.M. 269/2010. La ditta aggiudicataria dovrà al proposito fornire tutte le certificazioni previste dal suddetto D.M..

➤ Presso Palazzo San Sebastiano, il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

1. Collegamento dei ponti radio bidirezionali (per il controllo remoto dei segnali provenienti dalle centrali antintrusione e rilevamento fumi del museo) alla Centrale Operativa dell'agenzia di vigilanza (apparecchiature da essa fornite in comodato d'uso), con radio ascolto 24 ore su 24, pronto intervento su allarme 24 ore su 24, tenuta chiavi per lo svolgimento delle varie operatività.
2. Una ispezione esterna notturna, a orario variabile, per 365 giorni all'anno ai vari accessi, con accurato controllo perimetrale.
3. Servizio di apertura, con Guardia Particolare Giurata, con disinserimento degli impianti d'allarme.
4. Servizio di chiusura, con Guardia Particolare Giurata, con inserimento degli impianti d'allarme. In caso di attivazione di segnale d'allarme, intervento di verifica del settore e dei sensori interessati.
5. Segnalazione, ogni mattina, alla direzione del museo dei segnali d'allarme intervenuti durante la notte.

➤ Presso la Chiesa di San Sebastiano, il servizio di vigilanza dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

1. Ispezione del monumento da effettuarsi ogni mattina entro le ore 8.30 con segnalazione alle Forze dell'Ordine e alla direzione del museo civico e della chiesa di eventuali intrusioni o altre anomalie riscontrate.

Il Servizio scorta valori dovrà essere svolto da un istituto di vigilanza privato in possesso dei requisiti di legge previsti dal D.M. 269/2010. La ditta aggiudicataria dovrà al proposito fornire tutte le certificazioni previste dal suddetto D.M.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità seguenti:

1. Ritiro presso Palazzo San Sebastiano degli incassi una volta ogni due settimane e versamento degli stessi presso la Tesoreria del Comune di Mantova.
2. Consegna presso gli uffici museali di copia della ricevuta di avvenuto versamento.

D) Servizio di manutenzione ordinaria delle Collezioni Civiche

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la disponibilità di un restauratore per la manutenzione ordinaria delle Collezioni Civiche.

Il restauratore opererà su esclusiva chiamata diretta del direttore o del conservatore. In caso di chiamata di emergenza la ditta appaltatrice dovrà assicurare la disponibilità operativa del restauratore entro due ore. In tutti gli altri casi di chiamata il servizio dovrà essere assicurato nel più breve tempo possibile.

Per tale servizio viene stimato un monte ore annuo di 180 ore al costo orario di Euro 38,00, IVA esclusa, comprensiva di spese generali e oneri d'impresa, migliorabile in sede di gara. Il valore contrattuale (24 mesi) del servizio è quindi stimato in euro 13.680,00 IVA esclusa;

Il restauratore verrà chiamato ad intervenire nella pulitura e manutenzione ordinaria di opere appartenenti alle collezioni storico-artistiche facenti parte del patrimonio museale, a fornire supporto e consulenza per la movimentazione delle opere d'arte e la loro corretta collocazione espositiva, a collaborare con il conservatore per la redazione di schede conservative e condition report delle opere, a fornire consulenza in merito ai parametri microclimatici necessari per la corretta conservazione delle opere.

Il restauratore dovrà aver conseguito la qualifica professionale di restauratore dei beni culturali e essere iscritto nel relativo elenco ministeriale (art. 182 del Codice dei Beni Culturali), dovrà possedere documentata esperienza con responsabilità diretta nel restauro di affreschi, dipinti su tela, dipinti su tavola, sculture lignee, opere in pietra e marmo, opere su supporto cartaceo. Il nominativo del restauratore dovrà essere approvato dal conservatore del museo civico.

E) Servizio Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la disponibilità di un Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza e di un suo sostituto, entrambi in possesso dei requisiti per l'accesso all'incarico previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e con comprovata esperienza, al fine di assicurare la piena sicurezza di Palazzo San Sebastiano e della Chiesa di San Sebastiano.

Il Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza e il proprio sostituto dovranno garantire la reperibilità e, in caso di chiamata al di fuori del servizio ordinario, se richiesto, dovranno recarsi ai due monumenti entro e non oltre un'ora dalla chiamata, anche nei giorni festivi e in orario serale e notturno.

Il Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza è responsabile della gestione ordinaria degli impianti antincendio, elettrici, di sicurezza (antintrusione,) di condizionamento, idrici e di irrigazione, di elevazione, di rilevamento termometrico, video e audio per conferenze. Il Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza deve verificare, con cadenza bisettimanale, che tali impianti siano sempre funzionanti e segnalare eventuali irregolarità di funzionamento degli stessi alla direzione del museo civico e della chiesa.

A seguito di ogni sopralluogo ordinario il Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza è tenuto a redigere relativo report da inviare alla direzione del museo civico e della chiesa

In occasione dell'utilizzo di sale e spazi aperti per l'organizzazione di attività ed eventi, sia che comportino allestimenti temporanei, sia che non comportino alcun tipo di allestimento, è tenuto a verificare che vengano rispettate le prescrizioni vigenti, che gli allestimenti siano conformi alla normativa vigente e che non determinino alterazioni degli impianti esistenti compromettendone l'efficienza.

Per tale servizio viene stimato un monte ore annuo pari a 96 ore al costo orario di Euro 38,00, migliorabile in sede di gara. Il valore contrattuale del servizio (24 mesi) è quindi stimato in Euro 7.296,00 IVA esclusa.

Tutte le attività del detto servizio saranno programmate in accordo con la direzione del museo. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori ore di servizio qualora ne ravvisasse la necessità o per motivi di sicurezza e urgenza nell'ambito dell'importo massimo contrattuale.

F) Servizio di bookshop presso Palazzo San Sebastiano

Il servizio di libreria dovrà essere fornito assicurandone il buon funzionamento sotto il profilo qualitativo e quantitativo e in relazione all'importanza storico-artistica del complesso monumentale, anche grazie a un'idonea fornitura di tutti gli articoli necessari. Il materiale in esposizione e in vendita presso il bookshop di Palazzo San Sebastiano dovrà essere approvato dal direttore del museo civico e della chiesa. Il Comune si riserva il diritto di fornire materiale da destinare alla vendita e la ditta affidataria si impegna a farlo porre immediatamente in vendita secondo le istruzioni ricevute.

La responsabilità dell'incasso sarà a carico della ditta affidataria, con applicazione delle seguenti percentuali a favore del Comune di Mantova: 70%, se derivanti dalla vendita di materiale di proprietà comunale; 10%, se derivanti dalla vendita di altro materiale. La ditta dovrà trasmettere al Comune un rendiconto/riepilogo semestrale relativo alla gestione del bookshop, comprensivo di quanto incassato, entro 15 giorni dalla scadenza del semestre e provvedere al versamento delle spettanze del Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di avvio esecuzione anticipata delle prestazioni (art. 11).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

L'ente appaltante dovrà notificare tale intenzione alla ditta affidataria, a mezzo di raccomandata A.R., entro il mese precedente la scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice per un periodo massimo di mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 - Valore dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto, per il biennio di durata del medesimo, è di euro 632.576,00 (diconsi Euro seicentoquarantaseimilanovecentosettantasei/00), IVA esclusa, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza (scaturenti da DUVRI non soggetti a ribasso).

L'importo di cui sopra risulta così determinato:

	Richiesta oraria media mensile	Richiesta oraria per il periodo contrattuale (24 mesi).	Costo orario posto a base di gara	Totale valore stimato
Servizi all'art.1, lettere A), B), C) F)	1.270	30.480	Euro 20,00	Euro 609.600,00
Servizio all'art.1, lettera D)	15	360	Euro 38,00	Euro 13.680,00
Servizio all'art.1, lettera E)	8	192	Euro 38,00	Euro 7.296,00
Oneri sicurezza ex Duvri				Euro 2.000,00
Valore totale appalto				Euro 632.576,00

L'Amministrazione si riserva in corso di esecuzione del contratto di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni, anche presso ulteriori sedi espositive museali, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario senza eccezione alcuna. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni e patti contrattuali, senza poter esigere indennizzi, compensi, risarcimenti, maggior ritorsi di alcun genere, salvo l'adeguamento in diminuzione o in aumento del corrispettivo conseguente alla variazione autorizzata e/o richiesta.

A base di gara verranno proposte le seguenti tariffe orarie :

- Euro 20,00, quale tariffa media oraria unica per servizio festivo e feriale comprensiva di tutto, anche degli oneri riflessi, assicurazione vestiario, relativamente ai servizi di cui all'art. 1, lettere A), B), C), F)
- Euro 38,00 IVA esclusa, ma comprensiva di spese generali e oneri d'impresa, per il servizio di cui all'art.1 lettera D)
- Euro 38,00 IVA esclusa per il servizio di cui all'art.1, lettera E)

La ditta appaltatrice è tenuta a rispettare il disposto di cui al D. Lgs. 50/2016, art.95 comma 10, secondo periodo; nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi (art. 26 comma 3, D.lgs. 81/2008).

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

il contratto di appalto è un contratto a misura, sino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'opzione di rinnovo, della proroga tecnica, nonché dell'opzione di cui all'art. 106 , comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 , ammonta ad euro 1.549.811,20 oltre IVA se dovuta.

Art. 5 - Servizi minimi

Nel caso di sciopero del personale l'appaltatore si impegna a darne comunicazione al Comune di Mantova almeno due giorni prima e si impegna ad assicurare comunque un servizio minimo essenziale secondo le indicazioni che verranno date dal Comune.

In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore l'appaltatore deve darne tempistica comunicazione al Comune ed assicurare un servizio minimo d'emergenza.

Art. 6 - Personale dell'impresa

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di dare piena attuazione, nei confronti del personale comunque da lei dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

Al personale di biglietteria e al personale di sorveglianza con il ruolo di capoturno la ditta appaltatrice dovrà attribuire un livello retributivo superiore a quello dei semplici sorveglianti e adeguato alle maggiori responsabilità affidate.

Alla ditta appaltatrice è fatto obbligo d'osservanza delle norme di legge in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.d., nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre adeguati controlli in merito a quanto sopra.

La ditta appaltatrice dovrà fornire l'elenco del personale impiegato nell'appalto, specificando i nominativi dei capoturno, provvedendo al suo costante aggiornamento. Dovrà nominare un responsabile dei servizi di comprovata esperienza e di gradimento del Comune che funga da referente ed operi in accordo con le disposizioni date dall'ufficio del museo.

La ditta appaltatrice garantisce che il personale in servizio indossi un'uniforme e che sia munito di tesserino di riconoscimento.

La ditta appaltatrice dispone che il personale certifichi il servizio effettivamente prestato tramite un apparecchio automatico di registrazione presenze collocato a Palazzo San Sebastiano. La ditta è tenuta, su richiesta del Comune di Mantova, ad esibire le registrazioni effettuate dal personale.

Nel caso in cui nel corso di tali verifiche emergessero irregolarità, il Comune di Mantova potrà richiedere l'intervento dei competenti uffici.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La ditta appaltatrice è responsabile della condotta del proprio personale. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione di personale che per giustificato motivo non risultasse idoneo al servizio.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n.62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto

Art. 7 - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive

Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune di Mantova:

- in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, trattiene dalle fatture l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. La trattenuta opera anche nel caso le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive.
- in caso di inadempienza retributiva (ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio) il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Mantova pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore è altresì responsabile in solido, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 8 - Clausola sociale. Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.

Art. 9 - Responsabilità

La ditta appaltatrice è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritti del lavoro.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale, se richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

La ditta appaltatrice risponde nei confronti del Comune di tutti i danni allo stesso causati da furti o atti vandalici che si verificano nel Palazzo di San Sebastiano e presso la Chiesa di San Sebastiano, conseguenti a propria incuria, negligenza o ad inadeguata esecuzione del servizio. La ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, a beni, all'Amministrazione Comunale o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì di mantenere estranea l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo. A tale proposito la ditta appaltatrice provvederà a contrarre un'adeguata polizza d'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera, per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Mantova) nello svolgimento della sua attività. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore Euro 3.000.000,00 unico RCT (RCT:€ 3.000.0000 per sinistro con il limite di € 3.000.000 per ogni persona e di € 3.000.000 per danni e cose) e a 1.500.000,00 (per sinistro e per persona) per la RCO. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Mantova entro i 10 giorni precedenti l'inizio dell'appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'appalto, incluse eventuali proroghe del contratto stesso, ferma la garanzia eventualmente richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto in conseguenza del medesimo.

La ditta appaltatrice terrà indenne il Comune di Mantova per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative stesse non esonera la ditta appaltatrice dalle responsabilità di qualunque genere, su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

La ditta aggiudicataria manleva il Comune di Mantova per danni a beni dell'aggiudicatario stesso e si impegna a fare inserire nella polizza assicurativa una speciale clausola di rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga (salvo solo il caso di dolo) nei confronti del Comune di Mantova e dei suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 10 - Sicurezza

Il personale in servizio della ditta dovrà fare proprio il Piano di Emergenza del museo, redatto dal Comune di Mantova e, all'occasione, prestarsi con serietà alle prove di evacuazione.

Il personale in servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 10.03.1998 in materia di lotta antincendio in luogo di lavoro giudicato a rischio elevato.

La formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 è a carico dell'Appaltatore; il programma di formazione dovrà essere basato anche sulla specifica documentazione fornita dal Committente.

L'Amministrazione Comunale promuove la cooperazione e il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà alla ditta appaltatrice copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (DUVRI). La Committente si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione

successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art.26, comma 3, D. Lgs. n.81/08 e s.m.i..

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato – sia che comportino compresenza di personale operativo della Committente, sia che non la comportino – dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per le prime quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che – anticipato ai concorrenti, in quanto da considerarsi specifica tecnica per l'esecuzione dell'appalto e restituito dagli stessi, in sede di presentazione dell'offerta, debitamente firmato in segno di presa visione e accettazione – verrà comunque allegato al contratto.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione dell'appalto

Il Comune di Mantova si riserva, nei casi di urgenza e/o di necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza i stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad avviare le prestazioni oggetto dell'appalto entro la data indicata dalla comunicazione di avvio trasmessa dal Comune di Mantova, previo ricevimento della completa documentazione richiesta tra cui la polizza di assicurazione e la costituzione del deposito cauzionale.

Art. 12 - Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.
- c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art.1957 del C.C.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art.17 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art.103 comma 3 del D.Lgs50/2016

Art.13 - Cessione di contratto e subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art.106 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario.

Secondo il disposto dell'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 i servizi di cui al presente Capitolato possono essere subappaltati entro il limite del 30% (trenta-percento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi, dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale dei servizi che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al quale espressamente si rinvia e sottoposto alle seguenti condizioni stabilite dallo stesso articolo:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le forniture o parti di forniture e/o servizi che

- intendono subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della L. n.575/1965 e s.m.i..

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, all'Amministrazione Comunale, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 14 - Fallimento della ditta aggiudicataria o morte del titolare

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

L'appalto si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.

Troverà applicazione l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica, per gli appalti di servizio, la disciplina dell'art. 48 comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Validità dell'offerta – effetto obbligatorio del contratto

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art.32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

L'aggiudicatario emetterà mensilmente tre fatture di cui una relativamente ai servizi di cui all'art.1, lettere A), B), C); una relativamente al servizio di cui all'art. 1 lettera D); una relativamente al servizio di cui all'art.1, lettera E).

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Mantova - Settore Promozione Culturale e Turistica della città, via Frattini 60, 46100 Mantova, Servizio Musei Civici (Cod. Fiscale 00189800204).

Le fatture dovranno essere redatte e inviate esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ogni fattura, dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Univoco **5KUZLE**, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Cultura Turismo e Promozione della città, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente Capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.lgs. n.231/2002 come modificato dal D.lgs. n.192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n.244/2007, art.1, comma 211), alla casella di posta certificata musei@pec.comune.mantova.it collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art.1 - comma 629 - della Legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n.633/1972 inserendo l'art.17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità; qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

Il Comune di Mantova emetterà semestralmente la fattura intestata all'aggiudicatario relativamente al servizio di cui all'art.1, lettera F).

Art. 17 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, L. n. 136/2010:

- a. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- b. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
- c. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, L. cit. la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessante ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art.3 cit., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 18 - Verifica di conformità dei servizi

Ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 sarà individuato il direttore di esecuzione del contratto, che svolgerà i compiti a lui assegnati, nonché la verifica di conformità.

La verifica ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione delle attività descritte nel presente Capitolato.

Quando durante tali verifiche emergano difetti o imperfezioni, insufficienze o deficienze che incidano sulla qualità del servizio, sia in termini di tempi che di modalità di esecuzione, ma anche a seguito a reclami o rilievi pervenuti, l'ufficio competente, con lettera raccomandata, procede alla formale contestazione dei fatti rilevati invitando l'appaltatore a formulare eventualmente le proprie giustificazioni e contro deduzioni ovvero a sanare l'inadempienza riscontrata, entro il termine assegnato secondo il caso.

Art. 19 - Esecuzione dei servizi - penalità

Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente.

Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'appaltatore che è tenuto ad approvare i correttivi del caso e a rifondere l'Amministrazione Comunale dei danni da questo subiti.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare su segnalazione del responsabile dell'esecuzione del servizio, le seguenti penali:

- mancata sostituzione di un addetto assente e previsto nell'elenco del personale in servizio: Euro 250,00 (l'importo sarà moltiplicato per il numero degli addetti eventualmente assenti per ogni giornata);
- ritardo nell'orario di apertura o mancata protrazione dell'orario di chiusura per eventi o manifestazioni straordinarie: Euro 250,00;
- atteggiamento poco attento nei confronti del pubblico con allontanamento protratto del visitatore dal campo visivo dell'addetto nell'area di presidio a lui affidata: Euro 250,00;
- abbandono non momentaneo della propria area di presidio da parte del personale addetto in presenza di visitatori all'interno della sede museale: Euro 250,00;
- atteggiamento mirante ad accelerare la conclusione della visita del pubblico presente nelle sale all'approssimarsi dell'orario di chiusura: Euro 155,00;
- personale senza uniforme e/o cartellino di riconoscimento: Euro 155,00;
- atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del pubblico evidenziato da lettere di protesta: Euro 260,00;
- riscossione del prezzo di ingresso senza aver staccato i corrispettivi biglietti: Euro 300,00, per ogni ingresso.

In generale, qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria altre tipologie di inadempimenti, il museo si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 155,00 per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria, la quale è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di ordinare e di fare eseguire, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

Nel caso in cui si verificassero cinque irregolarità nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Art.20 - Verifiche e controlli

I servizi oggetto del presente Capitolato costituiscono il necessario supporto alla gestione del museo e della chiesa di cui al presente Capitolato.

Pertanto la stazione appaltante si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato. Gli esiti di tali verifiche faranno parte della valutazione del fornitore.

Il mancato raggiungimento e mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte del Comune, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art.21 - Risoluzione del contratto

Il mancato rispetto di quanto previsto nei documenti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della Stazione appaltante di richiedere tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un congruo tempo per adempiere, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto.

In ogni caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- b. per i casi di mancato rispetto dell'art. 13 "Cessione del contratto e subappalto";
- c. per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
- d. per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- e. per fallimento dell'appaltatore;
- f. per gli altri casi previsti da disposizioni di legge, tra cui gli artt. dal 108 al 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

- g. venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
- h. violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).
- i. mancato raggiungimento e mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte del Comune

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà del Comune interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura con le modalità di cui all'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto dà facoltà al Comune di affidare i servizi di cui in oggetto ad altra ditta.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dall'appaltatore, il Comune ha facoltà di incamerare l'intera cauzione, oltre a richiedere la rifusione dei danni e delle spese.

Art. 22 - Recesso

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 23 - Stipulazione del contratto

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Troverà applicazione l'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con spese (segreteria, imposto di bollo e di registro) a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico della ditta aggiudicataria anche le spese di pubblicazione, così' come disposto dal Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016, che dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 24 - Cause sopravvenute - sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice è dovuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 25 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Mantova.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi art. 209 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art.26 - Normativa antimafia

L'affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato di appalto resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al D.lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

Art. 27 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074
- E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it
- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Art. 28 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

Art. 29 - Domicilio dei contraenti

Il Comune di Mantova ha domicilio presso la propria sede del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, Via Frattini 60 a Mantova.

L'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso la propria sede legale.